

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **115/1971** (ECLI:IT:COST:1971:115)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Camera di Consiglio del **21/04/1971**; Decisione del **19/05/1971**

Deposito del **26/05/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5619**

Atti decisi:

N. 115

## ORDINANZA 19 MAGGIO 1971

*Deposito in cancelleria: 26 maggio 1971.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 140 del 3 giugno 1971.*

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del Regolamento per l'esecuzione del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1969 dal pretore di Cesena nel procedimento penale a carico di Fantoni Sergio, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 149 del Regolamento di p.s. approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, denunziato in riferimento agli artt. 2 e 21 della Costituzione;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, come la Corte ha già accertato (cfr. la sentenza n. 66 del 1966), il suddetto decreto non ha forza di legge e che pertanto la questione sollevata è da ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*